



# COMUNE DI PRATELLA

PROVINCIA DI CASERTA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 08.09.2014

Numero 17

Adunanza di I convocazione, seduta

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 19:05 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

CACCIOLA ROMUALDO	Presente
PARISI COSTANTINO	Presente
RUSSO LUIGI ANTONIO	Presente
IANNUCILLI ROMOLO	Presente
CAVICCHIA MARIA	Presente
SCUNGIO FEDERICO	Presente
LANNI CARMINE	Presente
VALENTINO ANNAMARIA	Presente
SION EMILIO	Presente
PALERMO PASQUALE	Presente
CANTONE LUIGI	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dr. MEROLA ANTONIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. CACCIOLA ROMUALDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i pareri riportati sul retro della presente.

**Il Sindaco** illustra la proposta

**Il consigliere Cantone Luigi** ritiene che la TASI e la TARI debbano essere trattate insieme, quanto invece quest'ultima tassa non è all'esame della odierna riunione del consiglio comunale.

**Il Sindaco** fa presente che entro il 10 c.m. bisogna inviare la deliberazione delle aliquote TASI al MEF ai fini della pubblicazione sul sito dello stesso MEF entro il 18.09.2014 affinché il contribuente possa pagare la TASI in due rate, e non gravarlo – qualora non vengano rispettati i suddetti termini – del pagamento in unica soluzione nel prossimo dicembre. Ricorda che il pagamento della TARI, diversamente dalla TASI, ha bisogno invece di un piano finanziario in fase di definizione da parte degli uffici comunali.

**Il consigliere Parisi Costantino** sottolinea che la TASI, componente della IUC, è stata introdotta a seguito della abolizione dell'IMU sulla prima abitazione, e contrariamente a quest'ultima non beneficia delle detrazioni comportando un ulteriore prelievo nei confronti dei contribuenti.

**Il consigliere Cantone Luigi** ritiene che bisogna incrementare le aliquote TASI per gli immobili di categoria D;

**Il Sindaco** fa presente che la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore alla massima stabilita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille.

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- ⌘ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- ⌘ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- ⌘ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RICORDATO** che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**VISTO** inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

**RICHIAMATI** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**ATTESO** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:

- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**RICHIAMATO** infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;

- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;

- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) al cui interno è disciplinato il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con precedente Deliberazione Consiliare N° 15 del 08.09.2014;

**RICORDATO** che con provvedimento N° 37 del 23.12.2013 il Consiglio Comunale di questo ente ha deliberato il ricorso alla procedura di cui all'art. Art. 243-bis del D.Lvo 18.08.2000, N° 267. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

**APPURATO** che a seguito di tale decisione il Consiglio Comunale nella seduta del 25.03.2014 ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario già inviato alla sezione regionale competente della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno per il prescritto esame obbligatorio di sostenibilità finanziaria.

**RILEVATO** che la relazione finanziaria di accompagnamento al riequilibrio, in tema di TASI, prevede di conseguire un maggior gettito di imposta per assicurare la sostenibilità dello stesso piano di riequilibrio attraverso una variazione in aumento delle aliquote IMU e TASI sino allo 10,86 (vedesi allegato alla relazione finanziaria Prot. N° 955 del 10.03.2014),

**VISTO** il precedente proprio atto N° 16 adottato in data odierna con la quale è stato deliberato :

1. di **APPROVARE** per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria IMU di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

ALIQUOTA /DETRAZIONE	MISURA
Aliquota abitazione principale (limitatamente alle categorie A1/A8/A9)	6 x mille
Aliquota ordinaria	10,6 x mille
Detrazione per abitazione principale (limitatamente alle categorie A1/A8/A9)	€ 200,00 + € 50,00 X figli < 26 anni
Aree fabbricabili	8,6 x mille

2. Di **CONFERMARE** anche per il 2014 i valori venali delle aree fabbricabili, come già determinati con la richiamata delibera di C.C. N° 14 del 10.06.2011, necessari al pagamento dell'IMU in considerazione della grave crisi economica del settore immobiliare che coinvolge anche il nostro territorio come di seguito riportati:

N°	Zona	Tipo zona	Valore €.. mq	Percentuale di riduzione %	Valore €.. mq
01	B	Residenziale di completamento	42,00	0	<b>42,00</b>
02	C1	Residenziale di espansione centro	38,00	0	<b>38,00</b>
03	C2	Residenziale di espansione centri agricoli	31,00	90	<b>3,10</b>
04	D	Industriale	8,00	0	<b>8,00</b>
05	A	Spazi pubblici	17,00	0	<b>17,00</b>
06	AE	Attività estrattiva	8,00	90	<b>0,80</b>

**RITENUTO** quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e degli impegni finanziari previsti ed assunti con l'approvazione del Piano di riequilibrio avvenuta con la richiamata delibera di C.C. N° 2 in data 25.03.2014;

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze ( escluse quelle appartenenti alle categorie A1/A8/A9)	1,50 x mille
Aree Fabbricabili	0,3 x mille
Fabbricati rurali strumentali	0,5 x mille

**STIMATO** in €. 37.500,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

**DATO ATTO** che, in base a quanto previsto dall'articolo 24 del vigente Regolamento I.U.C., i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono indicativamente i seguenti:

- pubblica sicurezza e vigilanza;
- tutela del patrimonio artistico e culturale;
- servizi cimiteriali;
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica;
- servizi socio-assistenziali;

- servizio di protezione civile;
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

**VISTI** i costi dei servizi indivisibili che si intendono parzialmente finanziare attraverso il gettito TASI 2014 di cui si riportano le risultanze finali, tenendo conto che le stesse contemplano esclusivamente gli oneri afferenti tali servizi che non vengono finanziati attraverso forme di finanziamento alternativa( ad esempio, sanzioni al c.d.s., oneri di urbanizzazione, finanziamenti da altri enti pubblici, compartecipazioni utenza, ecc.):

N°	SERVIZIO	COSTO TOTALE IN €.
01	Pubblica sicurezza e vigilanza	
02	Tutela del patrimonio artistico e culturale	
03	Servizi cimiteriali	
04	Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, Pubblica Illuminazione;	55.000,00 P.I.
05	Servizi socio-assistenziali	
06	Servizio di protezione civile;	
07	Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	
<b>TOTALE COSTO SERVIZI</b>		
<b>GETTISTO STIMATO TASI</b>		37.500,00
<b>PERCENTUALE DI COPERTURA</b>		68,18%

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI:**

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTI:**

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

IL RESPONSABILE AREA  
F.to Mario Solimena

**PARERE DI REGOLARITÀ ECONOMICA FINANZIARIA**

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA  
F.to Rag. Vincenzo Vecchiarini

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**CON** la seguente votazione resa per alzata di mano

**PRESENTI** : 11

**FAVOREVOLI** : 08

**CONTRARI** : 03 ( Sion Emilio, Palermo Pasquale e Cantone Luigi)

**D E L I B E R A**

1) di **APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze ( <b>escluse quelle appartenenti alle categorie A1/A8/A9</b> )	1,50 x mille
Aree Fabbricabili	0,3 x mille
Fabbricati rurali strumentali	0,5 x mille

2) di **DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

3) di **STIMARE** in € . 37.500,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

4) di **STABILIRE** in € 55.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI anno 2014, così come analiticamente riportato nell'allegato alla presente e di seguito sintetizzato:

N°	SERVIZIO	COSTO TOTALE IN €.
01	Pubblica sicurezza e vigilanza	
02	Tutela del patrimonio artistico e culturale	
03	Servizi cimiteriali	
04	Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, Pubblica Illuminazione;	55.000,00 .
05	Servizi socio-assistenziali	
06	Servizio di protezione civile;	
07	Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	
<b>TOTALE COSTO SERVIZI</b>		<b>55.000,00</b>
<b>GETTISTO STIMATO TASI</b>		<b>37.500,00</b>
<b>PERCENTUALE DI COPERTURA</b>		<b>68,18%</b>

5) di **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

6) di **DARE ATTO** che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale ha modificato il comma 688 della legge n. 147/2013, la scadenza del versamento dell'acconto TASI per l'anno 2014 è fissata al 16 ottobre 2014, mentre la scadenza del versamento del saldo è fissata al 16 dicembre 2014;

7) di **PUBBLICARE** le aliquote TASI sul sito internet del Comune di Pratella ;

8) Di **DICHIARARE** , data la urgenza, con successiva e separata votazione , resa per alzata di mano, dal seguente esito:

**PRESENTI : 11**

**FAVOREVOLI : 08**

**CONTRARI : 03 (( Sion Emilio, Palermo Pasquale e Cantone Luigi)**

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
CACCIOLA ROMUALDO

IL SEGRETARIO COM.LE  
MEROLA ANTONIO

Sulla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri

CONTABILE		TECNICO
<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Non necessario Il responsabile del servizio attesta altresi la copertura finanziaria Li 08.09.2014 Il Responsabile del Servizio Vecchiarini Vincenzo		<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Non necessario  Li 08.09.2014 Il Responsabile del Servizio Izzo Antonio

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

n. 186 Registro delle Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta, per 15 giorni consecutivi, fino al 24.09.2014

Pratella 09.09.2014

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA  
Mario Solimena

### COMUNICAZIONI

La presente deliberazione è stata:

Inviata alla Prefettura di Caserta il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. 267/2000 è divenuta esecutiva il . . . decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

Pratella, . . .

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA  
Mario Solimena

Per copia conforme all'originale

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA  
Mario Solimena